Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* ROMA - Lunedì, 31 dicembre 1973 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

LEGGE 27 dicembre 1973, n. **850.**

**Aumento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.**

LEGGE 27 dicembre 1973, n. **851.**

**Concessione di una indennità pensionabile al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.**

LEGGE 27 dicembre 1973, n. **852.**

**Proroga della legge 5 marzo 1963, n. 322, recante norme per l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali.**

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 dicembre 1973, n. **850**.

**Aumento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I ruoli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono stabiliti dalla tabella *A* annessa alla presente legge.

I ruoli organici di cui al precedente comma sono completati in due anni secondo la progressione prevista dall'allegata tabella *B*.

Art. 2.

Il personale delle carriere dei capi reparto e capi squadra e dei vigili del fuoco ritenuto permanentemente inabile al servizio d'istituto e di soccorso nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 50 della legge 13 maggio 1961, n. 469, sempre che l'inabilità sia tale da consentire l'ulteriore impiego del personale stesso, può essere trasferito, a domanda, in altri ruoli del Ministero dell'interno o di altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nei limiti delle vacanze esistenti nel nuovo ruolo di inquadramento.

Tale trasferimento non comporta modifiche delle dotazioni organiche dell'amministrazione di provenienza e di quella di destinazione ed è disposto con decreto del Ministro per l'interno di concerto, ove occorra, con il Ministro interessato, previo parere favorevole dei consigli di amministrazione.

Si applicano, in quanto possibile, le disposizioni di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il trasferimento ha luogo in conformità alla seguente corrispondenza di qualifiche:

capo reparto coadiutore superiore;

vice capo reparto: coadiutore principale;

capo squadra: coadiutore;

vigile (parametro 165): commesso capo, agente tecnico capo e qualifiche equiparate;

vigile (parametri 140 e 120): commesso, agente tecnico e qualifiche equiparate.

Art. 3

Nella prima applicazione della presente legge, i posti di vigile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel numero pari al 50 per cento dei posti disponibili nelle varie qualifiche delle carriere dei capi reparto, capi squadra e dei vigili, sono conferiti mediante concorso per titoli riservato ai vigili volontari in servizio temporaneo, di cui al quarto comma dell'articolo 9 della legge 8 dicembre 1970, n. 996.

Art. 4.

Nella prima applicazione della presente legge, il 25 per cento dei posti recati in aumento nella carriera dei vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è conferito ai vigili volontari, che siano stati richiamati in servizio temporaneo per almeno 30 giorni in occasione di pubbliche calamità ed eventi eccezionali verificatisi fino alla data di entrata in vigore della presente legge e che, alla data del bando di concorso, non abbiano superato i 40 anni di età, mediante concorso per titoli, integrato da una prova tecnico-attitudinale, e previo accertamento della piena, incondizionata idoneità fisica.

Art. 5.

Nella prima applicazione della presente legge i posti di ispettore e di geometra e di perito del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel numero pari al 20 per cento dei posti recati in aumento nelle varie qualifiche rispettivamente di ispettore capo aggiunto, ispettore superiore, ispettore e di geometra capo, geometra principale e geometra, sono conferiti mediante concorso per titoli integrato da una prova tecnica e previo accertamento della piena e incondizionata idoneità fisica, agli ufficiali volontari, in possesso del prescritto titolo di studio, che alla data del bando di concorso non abbiano superato i 35 anni di età e che siano stati richiamati in servizio per almeno 365 giorni in totale oppure per almeno 30 giorni in occasione di pubbliche calamità ed eventi eccezionali verificatisi fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Nella prima applicazione della presente legge, i posti di geometra e perito, nel numero pari al 20 per cento dei posti recati complessivamente in aumento nelle varie qualifiche del ruolo tecnico della carriera di concetto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono conferiti, dopo effettuate le detrazioni previste dalle leggi vigenti nonchè dal precedente articolo, ai dipendenti dell'amministrazione che siano risultati idonei nei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, per geometra e perito in prova.

Art. 7.

I posti di vigile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel numero pari a quello dei posti recati in aumento nelle varie qualifiche delle carriere dei capi reparto e capi squadra e dei vigili, con detrazione dei posti coperti in applicazione degli articoli 3 e 4, possono essere conferiti agli idonei dei concorsi pubblici per la nomina ad allievi vigili permanenti banditi successivamente al 1° gennaio 1968, che superino il corso teorico-pratico di addestramento professionale.

Le nomine degli idonei, di cui al precedente comma, sono disposte in conformità alle graduatorie compilate dall amministrazione in base al punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato nel concorso nel quale fu conseguita l'idoneità.

A parità di punteggio, avranno la precedenza i vigili volontari e coloro che hanno prestato servizio militare di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

A parità di punteggio e di titoli, la preferenza è determinata secondo i criteri stabiliti dall'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 8.

Nella prima attuazione della presente legge e successivamente all'applicazione dei precedenti articoli 3, 4 e 7, il 50 per cento dei posti di vigile recati in aumento nelle varie qualifiche delle carriere dei capi reparto e capi squadra e dei vigili, eventualmente non coperti ai sensi degli articoli predetti, sono conferiti mediante concorso per titoli riservato ai vigili volontari ausiliari di leva, in servizio o in congedo, che abbiano frequentato con esito favorevole particolari corsi di specializzazione e non abbiano superato alla data del bando di concorso i 25 anni di età, previo accertamento della piena ed incondizionata idoneità fisica.

Art. 9.

I vincitori dei concorsi pubblici per esami per il conferimento dei posti disponibili nella carriera dei vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e gli idonei di cui all'articolo 7 della presente legge sono nominati vigili in prova con decreto del Ministro per l'interno.

I predetti debbono frequentare, presso le scuole centrali antincendi, un corso teorico-pratico di addestramento professionale della durata di sei mesi.

Per lo svolgimento del corso sono osservati i programmi e le modalità di cui all'articolo 26 della legge 13 maggio 1961, n. 469.

Coloro i quali non siano dichiarati idonei sono ammessi, con provvedimento del Ministro per l'interno, a frequentare un ulteriore periodo di corso presso le scuole centrali antincendi della durata di mesi due.

Se al termine dell'ulteriore periodo di corso non sono ancora riconosciuti idonei, il Ministro per l'interno dichiara, con proprio decreto motivato, la risoluzione del rapporto di impiego. In tal caso spetta una indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.

Art. 10.

Fino a quando non saranno stati emanati i decreti ed i regolamenti previsti dagli articoli 3 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, i programmi di esami, i titoli di studio richiesti, le procedure per l'espletamento dei concorsi e la composizione delle commissioni esaminatrici saranno stabiliti nei bandi di concorso ai sensi dell'articolo 150 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 11.

Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco cessa dal servizio ed è collocato a riposo d'ufficio quando abbia raggiunto i seguenti limiti di età:

| | |
|---|---|
| Dirigente generale, dirigente superiore e primo dirigente . . . . . . . . . . . . | anni 65 |
| Ispettore generale e ispettore capo ad esaurimento, ispettore capo aggiunto . . . . . | » 64 |
| Ispettore superiore . . . . . . . . . | » 62 |
| Ispettore . . . . . . . . . . . . . | » 58 |
| Geometra e perito capo . . . . . . . | » 64 |
| Geometra e perito principale . . . . . | » 62 |
| Geometra e perito . . . . . . . . . | » 58 |
| Capo reparto e vice capo reparto . . . | » 57 |
| Capo squadra . . . . . . . . . . . | » 56 |
| Vigile . . . . . . . . . . . . . . | » 53 |

Restano salve le norme vigenti sul trattamento di quiescenza, ordinario e privilegiato, del personale predetto.

Art. 12.

Il periodo minimo di permanenza nella qualifica, per l'ammissione allo scrutinio per la promozione a vice capo reparto, è ridotto a due anni per i capi squadra che avevano conseguito l'idoneità all'avanzamento al termine dei corsi allievi sottufficiali, ai sensi del secondo comma dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570.

Il servizio prestato in qualità di temporaneo dai vigili permanenti e dai vigili temporanei in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è valutato per metà, e per non di più di tre anni complessivi, ai fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta per l'ammissione agli scrutini ed ai concorsi di promozione alla qualifica di capo squadra.

Art. 13.

La qualifica attribuita dall'articolo 16 della legge 13 maggio 1961, n. 469, al personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è estesa al personale della carriera di concetto — ruolo tecnico — del Corpo medesimo.

Art. 14.

Per le prestazioni straordinarie rese dal personale tecnico della carriera direttiva e di concetto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui alla tabella *A*, per far fronte ad effettive, inderogabili esigenze di servizio, relative alle condizioni previste dal primo comma dell'articolo 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, ed a quelle eventualmente derivanti dagli altri interventi di soccorso, non trova applicazione il limite di orario

individuale stabilito dal primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, e successive modificazioni.

Art. 15.

L'articolo 82 della legge 13 maggio 1961, n. 469, è esteso anche al personale del ruolo tecnico di cui alla tabella *A* annessa alla presente legge ed al personale volontario richiamato in servizio.

Art. 16.

L'articolo 71 della legge 13 maggio 1961, n. 469, è sostituito dal seguente:

« Il personale volontario richiamato in servizio temporaneo ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, e per tutta la durata di tale richiamo, ha diritto al trattamento economico iniziale del personale permanente. Ha diritto, altresì, al trattamento di missione, nonchè alle misure dei compensi inerenti alle prestazioni straordinarie di cui all'articolo 11 della citata legge 8 dicembre 1970, n. 996 ».

Art. 17.

Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si applicano, in materia di congedi ordinari, straordinari e aspettative, le norme previste dal testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli articoli 46, 47, 54 e 55 della legge 13 maggio 1961, n. 469, sono abrogati.

Art. 18.

L'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1961, n. 469, è sostituito dal seguente:

« Per il pagamento delle spese occorrenti al funzionamento delle scuole centrali antincendi, del centro studi ed esperienze, degli ispettorati interregionali e regionali dei vigili del fuoco e della colonna mobile centrale sarà provveduto con apertura di credito a favore, rispettivamente, del comandante delle scuole, del direttore del centro studi ed esperienze e degli ispettori interregionali e regionali dei vigili del fuoco e del comandante della colonna mobile centrale ».

Art. 19.

Il personale tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco addetto al servizio sulle unità nautiche del Corpo svolge i corsi di formazione, di specializzazione e di perfezionamento che sono stabiliti e disciplinati con decreto del Ministro per l'interno e che possono essere effettuati o direttamente dal Ministero dell'interno o presso altre amministrazioni dello Stato, enti pubblici o enti morali, con i quali possono essere adottate specifiche convenzioni inerenti ai relativi oneri.

I programmi di detti corsi sono adottati previe intese con la Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Al personale di cui al primo comma che ha conseguito l'abilitazione al termine dei corsi è rilasciata la patente inerente alla specializzazione professionale conseguita. Tale patente abilita alla gestione dei mezzi nautici dei servizi antincendi.

Art. 20.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 della legge 13 maggio 1940, n. 690, l'esercizio, da parte di privati o di organismi pubblici, dei servizi antincendi integrativi negli ambiti portuali o complementari limitrofi, è consentito, previa autorizzazione, accertata la sussistenza di adeguati requisiti di idoneità soggettiva e di capacità tecnica, rilasciata dal comandante della competente capitaneria di porto, su conforme parere del comandante provinciale dei vigili del fuoco.

Il personale impiegato nei servizi integrativi di cui al precedente comma deve anch'esso ricevere eguale autorizzazione, accertati gli stessi requisiti di idoneità e capacità tecnica.

Il personale predetto è iscritto fra i volontari discontinui del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e ad esso si applicano le disposizioni che disciplinano tali volontari, di cui agli articoli 13, 14 e 15 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, e successive modifiche o integrazioni.

I comandanti delle capitanerie di porto sono competenti a disporre che sulle navi o galleggianti adibiti a servizi portuali siano installate idonee attrezzature antincendi, nei limiti delle capacità e disponibilità del mezzo nautico, secondo le prescrizioni che vengono precisate o richieste dal comandante provinciale dei vigili del fuoco.

Art. 21.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge i ruoli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non subiscono decurtazioni per effetto di altre speciali disposizioni di legge in vigore.

Art. 22.

Alla spesa derivante dall'attuazione della presente legge, valutata in lire 7.200 milioni per l'anno finanziario 1974, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1973

LEONE

RUMOR — TAVIANI —
LA MALFA — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

TABELLA *A*

## CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

### a) *Carriera direttiva*

| Qualifica | Parametro | Organico |
|---|---|---|
| Dirigenti di cui al quadro *D* della tabella III dell'allegato 2 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 | — | 44 |
| **1) Ruolo tecnico** | | |
| Ispettore capo aggiunto | 530<br>487<br>455<br>426<br>387 | 65 (1) |
| Ispettore superiore | 307 | |
| Ispettore | 257<br>218 | 194 |
| | Totale | 259 |
| **2) Servizio ginnico sportivo** | | |
| Direttore ginnico sportivo aggiunto | 530<br>487<br>455<br>426<br>387 | 1 |
| Ispettore ginnico sportivo | 307<br>257<br>218 | 3 |
| | Totale | 4 |
| **3) Servizio sanitario** | | |
| Direttore sanitario aggiunto | 530<br>487<br>455<br>426<br>387 | 1 |
| Ispettore sanitario | 307<br>257<br>218 | 1 |
| | Totale | 2 |

(1) Oltre ai posti ad esaurimento di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748

### b) *Carriera di concetto*

| Qualifica | Parametro | Organico |
|---|---|---|
| **1) Ruolo tecnico** | | |
| Geometra e perito capo | 370 | 25 |
| Geometra e perito principale | 302<br>260 | 113 |
| Geometra e perito | 227<br>188<br>160 | 112 |
| | Totale | 250 |
| **2) Ruolo amministrativo** | | |
| Segretario capo | 370 | 2 (2) |
| Segretario principale | 297<br>255 | 7 |
| Segretario | 218<br>178<br>160 | 7 |
| | Totale | 16 |

### c) *Carriera dei capi reparto e capi squadra*

| Qualifica | Parametro | Organico |
|---|---|---|
| Capo reparto | 245 | 1 080 |
| Vice capo reparto | 218 | 2 880 |
| Capi squadra | 188<br>173<br>143 | 3 240 |
| | Totale | 7.200 |

### d) *Carriera dei vigili*

| Qualifica | Parametro | Organico |
|---|---|---|
| Vigile | 165<br>140<br>120 | 8 800 |
| | Totale | 8.800 |

(2) Oltre ad un posto in soprannumero ai sensi dell'articolo 132, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n 1077.

TABELLA *B*

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

| Qualifica | Anno 1974 | Anno 1975 |
|---|---|---|
| *a*) Carriera direttiva: | | |
| Dirigenti di cui al quadro *D* della tabella III dell'allegato 2 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 | 44 | 44 |
| Ispettore capo aggiunto | 60 | 65 |
| Ispettore superiore / Ispettore | 180 | 194 |
| | 240 | 259 |
| *b*) Carriera di concetto: | | |
| Geometra e perito capo | 23 | 25 |
| Geometra e perito principale | 104 | 113 |
| Geometra e perito | 103 | 112 |
| | 230 | 250 |
| *c*) Carriera dei capi squadra e capi reparto: | | |
| Capo reparto | 1.010 | 1.080 |
| Vice capo reparto | 2.692 | 2.880 |
| Capo squadra | 3.028 | 3.240 |
| | 6.730 | 7.200 |
| *d*) Carriera dei vigili | 8.225 | 8.800 |

*Il Ministro per l'interno*
TAVIANI

LEGGE 27 dicembre 1973, n. **851.**

**Concessione di una indennità pensionabile al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, compreso anche quello operaio assunto per lavori di carattere stagionale, è corrisposta, a decorrere dal 1° luglio 1973, una indennità pensionabile, utile ai fini dell'indennità di buonuscita e di licenziamento, nella misura di cui alla annessa tabella.

L'indennità pensionabile non è suscettibile di aumenti periodici, non è computabile ai fini della tredicesima mensilità e dei compensi per lavoro straordinario, è ridotta nella stessa proporzione dello stipendio nei casi di aspettativa, disponibilità, punizione disciplinare o di altra posizione di stato che comporti riduzione dello stipendio, ed è sospesa in tutti i casi di sospensione dello stipendio.

Nei passaggi di carriera o di categoria, al personale provvisto di indennità pensionabile d'importo superiore a quella spettante nella nuova qualifica o classe, è attribuito un assegno personale pensionabile pari alla differenza tra l'indennità pensionabile già in godimento e la nuova, da riassorbire con i successivi aumenti della indennità di che trattasi, per progressione di carriera o di classe.

Sono esclusi dalla corresponsione dell'indennità pensionabile prevista dal presente articolo i funzionari con qualifica di dirigente di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 2.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi:

il premio di responsabilità di cui all'articolo 2, ultimo comma, della legge 3 luglio 1970, n. 483;

i premi speciali di cui all'articolo 7 della sopracitata legge 3 luglio 1970, n. 483, ad eccezione di quelli relativi a invenzioni, studi e ritrovati tecnici di notevole rilievo e a lavori di particolare impegno;

il soprassoldo giornaliero per i servizi di ronda di cui all'articolo 204 del decreto ministeriale 5 luglio 1928;

i cottimi e i soprassoldi, ad eccezione del soprassoldo per il lavoro nel sottosuolo presso la salina di Lungro;

i gettoni di presenza ed i compensi d'esame di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

ogni altro soprassoldo o speciale indennità stabiliti per il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato diversi da quelli previsti dalla predetta legge 3 luglio 1970, n. 483, ed esclusi quelli per rischio od insalubrità, nonché l'indennità di cui all'articolo 2 della legge 10 novembre 1970, n. 869, limitatamente al personale della salina di Volterra e, ferme restando le attuali misure, il soprassoldo per le funzioni di pagatore del personale di lavoro e le indennità di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 721.

Il servizio di ronda di cui agli articoli 198 e 204 del decreto ministeriale 5 luglio 1928 è soppresso dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Dall'importo netto dell'indennità pensionabile dovuta per il periodo dal 1° luglio 1973 alla data di entrata in vigore della presente legge, sarà detratto, in sede di conguaglio, l'ammontare netto riscosso e da riscuotere da ciascun dipendente per lo stesso periodo, per indennità, premi e compensi soppressi o non dovuti a norma della presente legge.

Art. 4.

Il trattamento accessorio complessivo, comprensivo dell'indennità pensionabile, esclusi i compensi per lavoro straordinario, il trattamento di missione, l'indennità integrativa speciale, l'aggiunta di famiglia, la tredicesima mensilità, nonché l'indennità meccanografica, l'indennità di cui all'articolo 2 della legge 10 novembre 1970, n. 869, limitatamente al personale della salina di Volterra, il soprassoldo per le funzioni di pagatore del personale di lavoro e le indennità di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 721, effettivamente percepite nell'anno dal personale cui compete l'indennità pensionabile prevista dal precedente articolo 1, non può superare l'importo della misura iniziale dell'indennità di funzione spettante alla qualifica di primo dirigente nello stesso periodo.

Ove si rendesse necessario procedere a riduzioni del detto trattamento accessorio complessivo, le stesse dovranno essere operate sulle competenze accessorie diverse dall'indennità pensionabile.

I criteri e le modalità per la riduzione del trattamento accessorio di cui al comma precedente, o per l'eventuale recupero di somme percette in eccedenza, saranno determinati con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 5.

La delega per la riscossione dei contributi sindacali, rilasciata ai sensi dell'articolo 50 della legge 18 marzo 1968, n. 249, opera anche sull'indennità pensionabile istituita con la presente legge, ove concessa, per quota percentuale dello stipendio, paga o retribuzione.

Art. 6.

All'onere netto derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1973, valutato in lire 5.000 milioni, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato farà fronte, quanto a lire 3.000 milioni, con corrispondente quota delle maggiori entrate previste al capitolo 101 del proprio stato di previsione e, quanto a lire 2.000 milioni, con apposita sovvenzione straordinaria del Tesoro, a fronte della quale verrà ridotto il fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

All'onere netto per l'anno finanziario 1974, valutato in lire 10.000 milioni, la predetta Amministrazione farà fronte con apposita sovvenzione straordinaria del Tesoro, a fronte della quale verrà corrispondentemente ridotto il fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1973

LEONE

RUMOR — COLOMBO —
LA MALFA — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

INDENNITA' PENSIONABILE ANNUA LORDA
AL PERSONALE DEI MONOPOLI DI STATO

| Parametri | QUALIFICHE | Importi |
|---|---|---|
| | *Carriera direttiva (tecnica e amministrativa):* | |
| | Ispettore generale dei ruoli ad esaurimento e qualifiche equiparate | 1.555.000 |
| | Ispettore capo dei ruoli ad esaurimento e qualifiche equiparate: | |
| | dopo 17 anni di anzianità complessiva nella qualifica | 1.555.000 |
| | dopo 10 anni di anzianità complessiva nella qualifica | 1.436.000 |
| | dopo 5 anni di anzianità complessiva nella qualifica | 1.345.550 |
| | iniziale | 1.268.900 |
| 530 | Ispettore capo aggiunto e qualifiche equiparate | 1.555.000 |
| 487 | Ispettore capo aggiunto e qualifiche equiparate | 1.430.000 |
| 455 | Ispettore capo aggiunto e qualifiche equiparate | 1.340.000 |
| 426 | Ispettore capo aggiunto e qualifiche equiparate | 1.240.000 |
| 387 | Ispettore capo aggiunto e qualifiche equiparate | 1.070.000 |
| 307 | Ispettore superiore e qualifiche equiparate | 1.070.000 |
| 257 | Ispettore | 810.000 |
| 218 | Ispettore | 810.000 |
| | PERSONALE DEGLI UFFICI | |
| | *Carriera di concetto:* | |
| 287 | Interprete traduttore principale | 1.070.000 |
| 232 | Interprete traduttore | 810.000 |
| 193 | Interprete traduttore | 810.000 |
| 173 | Interprete traduttore | 810.000 |
| | *Carriera esecutiva:* | |
| 242 | Dattilografo operatore elettrocontabile | 1.070.000 |
| 218 | Dattilografo operatore elettrocontabile | 810.000 |
| 183 | Dattilografo | 810.000 |
| 163 | Dattilografo | 675.000 |
| 133 | Dattilografo | 675.000 |

| Parametri | QUALIFICHE | Importi |
|---|---|---|
| | *Carriera ausiliaria:* | |
| 165 | Commesso capo | 925.000 |
| 143 | Commesso capo | 810.000 |
| 133 | Commesso | 675.000 |
| 115 | Commesso | 550.000 |
| 100 | Commesso | 550.000 |
| | *Carriere del personale dell'esercizio:* | |
| 370 | Dirigente amministrativo, dirigente lavorazioni e qualifiche equiparate | 1.240.000 |
| 302 | Capo revisore, capo reparto lavorazioni e qualifiche equiparate | 1.070.000 |
| 262 | Capo revisore, capo reparto lavorazioni e qualifiche equiparate | 925.000 |
| 232 | Revisore, capo laboratorio e qualifiche equiparate | 810.000 |
| 193 | Revisore, capo laboratorio e qualifiche equiparate | 810.000 |
| 173 | Revisore, capo laboratorio e qualifiche equiparate | 810.000 |
| 293 | Capo tecnico superiore | 1.070.000 |
| 262 | Capo tecnico superiore | 1.070.000 |
| 267 | Computista superiore | 1.070.000 |
| 242 | Capo tecnico principale e computista principale | 925.000 |
| 218 | Capo tecnico principale e computista principale | 810.000 |
| 203 | Capo tecnico | 810.000 |
| 168 | Capo tecnico | 675.000 |
| 144 | Capo tecnico | 675.000 |
| 203 | Computista | 810.000 |
| 168 | Computista | 675.000 |
| 138 | Computista | 675.000 |
| 210 | Agente di custodia | 1.000.000 |
| 188 | Agente di custodia | 925.000 |
| 156 | Agente di controllo | 675.000 |
| 133 | Agente di controllo | 675.000 |

| Parametri | QUALIFICHE | Importi |
|---|---|---|
| | *Ruolo speciale ad esaurimento (legge 22 dicembre 1960, n. 1600):* | |
| 300 | — | 1.070.000 |
| 245 | — | 1.070.000 |
| | *Personale non di ruolo:* | |
| 120 | III categoria . . . . . . . . . . . | 550.000 |
| 100 | IV categoria . . . . . . . . . . . . . . . . | 550.000 |
| | PERSONALE OPERAIO | |
| 210 | Capo operaio . . . . . . . . . . . . . . | 1.000.000 |
| 190 | Operaio specializzato . . . . . . . . | 925.000 |
| 165 | Operaio specializzato . . . . . . . . . | 860.000 |
| 173 | Operaio qualificato . | 810.000 |
| 146 | Operaio qualificato . . | 675.000 |
| 129 | Operaio qualificato . . . . | 675.000 |
| 153 | Operaio comune . . . | 675.000 |
| 133 | Operaio comune . . | 675.000 |
| 115 | Operaio comune . . | 650.000 |

*Il Ministro per le finanze*
COLOMBO

LEGGE 27 dicembre 1973, n. 852.

**Proroga della legge 5 marzo 1963, n. 322, recante norme per l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi primo e secondo della legge 5 marzo 1963, n. 322, sono prorogate al 31 dicembre 1977 e costituiscono titolo valido per il conseguimento da parte dei braccianti agricoli e categorie assimilate di tutte le prestazioni relative alle varie forme di previdenza ed assistenza.

Alle nuove iscrizioni, cancellazioni e variazioni di cui all'articolo 1, commi terzo e quarto, della legge 5 marzo 1963, n. 322, provvederanno nelle stesse province le commissioni locali per la manodopera agricola secondo le modalità e le procedure previste dall'articolo 7, n. 5 e dall'articolo 15 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83.

Art. 2.

I lavoratori agricoli beneficiari dell'indennità ordinaria e del trattamento speciale di disoccupazione hanno diritto di versare i contributi associativi alle federazioni di categoria aderenti alle confederazioni sindacali a carattere nazionale rappresentate nel CNEL, attraverso trattenute sulle indennità predette da autorizzarsi con delega personale volontaria sottoscritta dallo stesso titolare della prestazione.

Le modalità attraverso cui effettuare la trattenuta saranno stabilite tra i rappresentanti delle organizzazioni sindacali interessate e l'Istituto nazionale della previdenza sociale con accordo diretto che dovrà prevedere il rimborso all'INPS delle spese incontrate per l'espletamento del servizio.

Art. 3

A decorrere dal 1° gennaio 1974 i datori di lavoro dell'agricoltura ed i concedenti di terreni a compartecipazione e a piccola colonia sono tenuti al pagamento dei contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali in agricoltura nella misura del 3 per cento delle retribuzioni imponibili dei lavoratori dipendenti di cui all'articolo 205 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

La base imponibile del contributo di cui al comma precedente è calcolata con gli stessi criteri e modalità fissati per il contributo integrativo per l'assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori agricoli ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

Art. 4.

A decorrere dal 1° gennaio 1974 i lavoratori autonomi e i concedenti di terreni a mezzadria e a colonia sono tenuti al pagamento dei contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in agricoltura nella misura di una quota capitaria annua pari a lire 600 per ogni unità attiva facente parte del nucleo coltivatore-allevatore diretto, colonico o mezzadrile.

I contributi previsti dall'articolo 3 e quelli di cui al precedente comma del presente articolo sono riscossi secondo i criteri e le modalità vigenti per la riscossione dei contributi dovuti per l'assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti.

Art. 5.

La spesa per l'accertamento e la riscossione dei contributi di cui ai precedenti articoli 3 e 4 è annualmente determinata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in misura nor superiore al 5 per cento dell'importo dei contributi riscossi per ciascun anno.

Art. 6.

Ai fini del raggiungimento del requisito delle 151 giornate di lavoro, previsto dall'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, i periodi lavorativi svolti in agricoltura sono cumulabili con quelli relativi a lavoro prestato in attività non agricole, osservando le norme contenute nell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, n. 1049.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1973

LEONE

RUMOR — BERTOLDI
— FERRARI-AGGRADI —
LA MALFA — ZAGARI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

(3651244/8) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.